

Alunni Disabili: Certificazioni, P.E.I. curricoli, valutazione

15 Ottobre 2019 – IIS Aldini – Bologna

Chi e' il docente di sostegno? (URP MIUR)

- E' un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione.
- NON è pertanto l'insegnante dell'alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe, per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta.
- Le modalità per l'impiego di questa importante (ma non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Quali sono i compiti dell'insegnante di classe?


- Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l'alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l'alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)


La Commissione medico-legale rilascia la certificazione per l'integrazione scolastica:

- Quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità,
- Quando ad un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità,
- Nelle situazioni in cui si procede al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata secondo la normativa vigente, sia quando l'evoluzione clinica o funzionale del minore sia tale da richiedere un aggiornamento.
- In vista di un possibile miglioramento, va tenuto presente che anche la certificazione di disabilità è soggetta a rivalutazioni periodiche e può essere revocata a seconda del parere della Commissione su proposta dello specialista di riferimento.

Minori che hanno già effettuato una valutazione presso la commissione disabilità



Minori che non hanno mai effettuato una valutazione presso la commissione disabilità



Profilo di funzionamento (DL 96/2019 art.5)

IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO

- Com. 3 Il Profilo di funzionamento che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN (...).
- Com. 4 Il Profilo di funzionamento:
 - a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale (...);
 - b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
 - c) è redatto con la collaborazione dei genitori (...) con la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico dell'Istituzione Scolastica (...);
 - d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione.

- Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato.
- Inoltre il Profilo di Funzionamento, debitamente aggiornato, è parte integrante della documentazione che la scuola trasmette, previo consenso della famiglia, ai Servizi per adulti che prenderanno in carico il giovane al termine del percorso scolastico - formativo, riportando in tal caso le competenze acquisite nel percorso scolastico affinché siano adeguatamente valorizzate nella definizione del "progetto vita".

**Profilo di
Funzionamento
(Diagnosi Funzionale e
Profilo Dinamico
Funzionale) SSN**

```
graph TD; A["Profilo di Funzionamento (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale) SSN"] --> B["Piano Educativo Individualizzato (scuola)"]; A --> C["Progetto Individuale (EELL)"];
```

**Piano Educativo
Individualizzato (scuola)**

**Progetto Individuale
(EELL)**

Per ora

Diagnosi Funzionale

- • E' una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate le difficoltà di sviluppo e, al contempo, le capacità e le potenzialità.

Diagnosi Funzionale

- • Referente del caso della equipe NPIA competente
- Valutazione funzionale, indicazioni di gravità, "proposta di risorse per l'integrazione"
- Viene rinnovata al passaggio di grado scolastico

Progetto individuale (EELL) DL 96/2019

1. (...) è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al progetto Individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'Istituzione Scolastica interessata.
3. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Benefici dati dalla invalidità e dal CIS

- Indennità di frequenza;
- Indennità di accompagnamento in caso di: impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua (cecità assoluta);
- Gratuità del trasporto casa-scuola;
- Insegnante di sostegno;
- Educatore del territorio.

Procedure per il sostegno 2020/21

- Marzo/Aprile - Segnalazione all'Ufficio di Ambito Territoriale degli alunni iscritti per il successivo anno scolastico con CIS e DF;
- Maggio - assegnazione dell'Organico di Diritto;
- Giugno/Luglio – deroghe all'organico in caso di art. 3 com. 3 lex 104/92;
- Settembre/Ottobre – nuove deroghe per i nuovi arrivi e/o certificazioni pervenute durante l'estate;
- Non ci sono altre assegnazioni durante l'anno scolastico.

Il piano educativo individualizzato

D.L. n. 66/2017 modificato dal D.L. 96/2019

Quando si fa?

- Se nuovo alunno: dopo un periodo di osservazione sistematica dell'alunno disabile durante il quale si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il PEI con scadenza annuale.
- Se alunno conosciuto: il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro il mese di ottobre.
- Deve essere puntualmente verificato, con frequenza almeno trimestrale o quadrimestrale (DPR 24/02/1994 art. 6).

Chi lo fa?

- Congiuntamente dagli operatori AUSL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia. Il risultato è quindi un'azione congiunta che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle modifiche.

P.E.I.

A cosa serve?

- Dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.

Verifiche

- Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe e di sostegno) gli operatori dei servizi AUSL ed i genitori dell'alunno (Gruppi Operativi) (DPR 24/02/1994 – art. 6)

Come funziona il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)?

- L'insegnante di sostegno avrà piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà quindi contribuire alla programmazione del P.E.I. e al conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Il P.E.I. viene riformulato ogni anno (provvisoriamente entro giugno e definitivamente entro il mese di ottobre) e fissa gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, prevedendo gli obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Tiene conto del CIS, del Profilo di Funzionamento con la Diagnosi Funzionale. E' soggetto a verifiche periodiche.
- Il P.E.I. non è un documento fisso, ma è modificabile nel corso dell'anno.

Il P.E.I. – Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione: è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe, tiene conto del CIS e del Profilo di Funzionamento e contiene:

- Finalità e obiettivi didattici in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- Gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- I metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- I criteri e i metodi di valutazione;
- Le forme di integrazione tra scuola ed extrascuola.
- Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al P.E.I., sia per quanto riguarda gli obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica.

Differenziato?

- Quando gli obiettivi del P.E.I. sono decisamente diversi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe (materie diverse), la programmazione viene dichiarata differenziata e l'alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio (scuola secondaria di II grado).
- Salvo casi eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo.
- In questo caso la famiglia viene informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi e di conseguenza l'alunno seguirà ugualmente il suo P.E.I., con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe (ma obiettivi essenziali).
- L'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Pertanto sulla pagella comparirà l'annotazione che tale valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Al termine del percorso non consegue il diploma, ma un attestato di crediti formativi.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali



Piano Educativo Individualizzato (Obbligatorio)

- Alunni con disabilità I.104
- Disabilità intellettiva
- Disabilità Motoria
- Pluridisabilità
- Disturbi neuropsichici



Disturbi Specifici di Apprendimento

Piano Didattico Personalizzato (Obbligatorio)

- Alunni con D.S.A.
- Dislessia evolutiva
- Disortografia
- Disgrafia
- Discalculia



Piano Didattico Personalizzato
(se deciso dal CdC)

- Alunni con altri B.E.S.
- Altre tipologie non previste dalla l. 170/10
- DSA con iter diagnostico non completato
- Svantaggio socioeconomico
- Svantaggio socioculturale

L'insegnante di sostegno nella Legge 107/2015

Com. 181 lett. c)

- La promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione avverrà attraverso la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di istruzione universitaria.

La valutazione scolastica

- La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo

Indicazioni 2007

- ... La valutazione ha come oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico.
- E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
- Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

D.P.R. 122/2009

D. Lgs. 297/94 art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni disabili da parte dei docenti è indicato, sulla base del P.E.I., per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al com.1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il processo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di II grado, per gli alunni disabili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni disabili sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

OM 205 del 11/3/2019 esami secondaria II°

- Art. 22 Esami dei candidati con disabilità
 1. Sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe (DPR 323/1998), si predispongono eventuali prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati;
 2. Tali prove equipollenti, in coerenza col P.E.I., possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi;
 3. La Commissione può avvalersi di personale esperto (gli stessi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico);
 4. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del CdC, acquisito il parere della Commissione.

5. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche.

6. In sede di prove orali i candidati con disabilità seguiranno le indicazioni date dal P.E.I. e dal documento del 15 maggio.

9. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal CdC con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 323/1998 (credito formativo). I testi delle prove scritte sono elaborate dalle Commissioni sulla base della documentazione fornita dal CdC.

Documento del Cons. di Classe del 15 maggio (OM 40/2009, art 6 com 2)

- Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i CdC ritengano significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.
- Relazione sull'alunno disabile e P.E.I. allegato in riservato al documento del 15 maggio.
- *Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal CdC, deve motivare, verbalizzandola, la propria decisione.*

DOCUMENTAZIONE:

- Il CdC fornisce – documentazione sui singoli alunni riferita ai punti indicati per la classe nel documento del 15 maggio, prove equipollenti allegate con griglie di valutazione, richiesta motivata di assistenza, indicazione di tempi più lunghi, richiesta di prove coerenti per il percorso differenziato (conseguimento del certificato di crediti formativi).

Decreto lgs 13/4/2017 n. 62 (valutazione)

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 11 - Valutazione degli alunni con disabilità (e DSA)

- 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (art. 9 e 10), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Art. 20 - Esame di stato per gli studenti con disabilità (e DSA) (Validità dal 1 settembre 2018)


1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art 13. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore EQUIPOLLENTE all'interno del P.E.I..
2. La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

- 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.
- 5. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove NON EQUIPOLLENTI a quelle ordinarie sulla base del PEI o se NON partecipano agli esami o che non sostengano una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d'esame.

Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione?

- Se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo art. 11
- *“agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.”*
- Risulta del tutto assente l'ipotesi che l'alunno non si presenti agli esami per motivi giustificabili tali da condurre la Commissione d'esame a predisporre delle prove suppletive.
- La certificazione delle competenze dell'alunno disabile deve essere coerente con il Piano Educativo Individualizzato. Art. 9

Tipologie delle prove



Valutazione di tutti gli alunni

Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009

- La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza.
- La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.
- Inoltre i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, com. 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi esprimono un unico voto.
- E' importante sapere che i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di TUTTI gli studenti, perché sono docenti della classe e non esclusivi docenti dello studente disabile.

- La valutazione in decimi va rapportata al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.
- La valutazione dovrà essere riferita ai processi d'apprendimento e non solo alla prestazione.

VALUTAZIONE SECONDO OBIETTIVI ESSENZIALI (MINIMI)

- Ricerca dei contenuti essenziali delle discipline
- Sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa valenza formativa
- Predisposizione di prove equipollenti nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi
- Le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, competenze, capacità acquisite dallo studente.

**Giustizia,
in ambiente educativo,
non è dare a tutti la stessa cosa,
ma dare ad ognuno
ciò di cui ha bisogno.**

Grazie per l'attenzione.